



COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 127 del 28/11/2020

OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016"

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 12:20, Con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 14.03.2020 si è riunita la Giunta Comunale.

BARTOLACELLI CLAUDIO	Sindaco	Presente
FORNARI SABINA	Assessore	Presente
GORRIERI DANIELE	Assessore	Presente
PINI SIMONA	Assessore	Presente
MARCELLAN MARA	Assessore	Presente

Assume la presidenza il sindaco, BARTOLACELLI CLAUDIO.

Partecipa alla seduta MONTANARI CRISTINA, Vice Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all'esame della proposta di deliberazione importata di seguito.

OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016"

La presenza degli Assessori è avvenuta mediante videoconferenza (chiamata audiovideo via skype), secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta comunale n. 33 del 14/3/2020.

Presenti presso la sede comunale Sindaco e Vicesegretario.

L'identità personale degli Assessori è stata accertata dal Vicesegretario, compresa la votazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il regolamento comunale recante la "*Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016*", approvato con propria precedente delibera n. 139 del 7/12/2018 e successivamente modificato con deliberazione giuntale n. 67 del 27/9/2020, e in particolare, l'art. 5, recante la disciplina per gli incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti, come di seguito riportato:

Articolo 5 - (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni

Appaltanti)

1. *Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.*
2. *La remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, è oggetto di apposite intese fra le pubbliche amministrazioni, utilizzando i compensi incentivanti di cui al presente regolamento come termine di raffronto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.*
3. *Restano ferme le norme in materia di pubblico impiego che, comunque, devono essere tenute presenti quando si conferisce un incarico esterno ad un pubblico dipendente di altra amministrazione.*

Rilevato che la Corte dei conti-sez. reg.le controllo Emilia Romagna, in data 6 ottobre 2020 ha approvato la deliberazione n. 87, secondo la quale "*L'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, D.lgs. 50/2016, svolta dai soggetti o dal soggetto individuati dal comma 6 dell'art. 26, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui al successivo comma 7, nonché caratterizzata in concreto da una particolare complessità che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, è incentivabile a norma dell'art. 113 del medesimo decreto legislativo, ricorrendone le condizioni generali elencate al punto 2.1 in*

diritto, anche a favore del dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante.”;

Ritenuto che il pronunciamento si presta per una completa calibratura dell'impianto generale per erogare legittimamente l'incentivo per le funzioni tecniche delle attività afferenti al Codice dei contratti pubblici, secondo le tipologie tassativamente previste dalla norma, a garanzia dell'effettività del principio dell'equilibrio dinamico di bilancio, elevato dall'art. 81 Cost. a principio di sana amministrazione, nonché per accelerare gli investimenti e semplificare il quadro normativo, ridando efficienza ad un sistema degli "appalti pubblici" che dovrebbe rilanciare l'economia e lo sviluppo del Paese (anche in epoca Codiv-19);

Preso atto che l'estensione dell'incentivo, anche qualora il dipendente presti la propria attività verso altra Amministrazione, è coerente con la *ratio* originaria della norma, la quale - per ragioni di contenimento della spesa - privilegia prioritariamente gli affidamenti interni prima di ricorrere a professionalità esterne (con aggravio di bilancio), e tale finalità non sembra contraddetta dal ricorso a professionalità reperibili nell'ambito dei soggetti qualificati come "*amministrazioni aggiudicatrici*";

Verificato, tuttavia, che nel predetto parere della magistratura contabile dell'Emilia Romagna non si va ad individuare lo specifico strumento negoziale da impiegare nella fattispecie: in altri termini, la Corte non si esprime relativamente alle forme di utilizzo del dipendente non in organico ed ai conseguenti ed eventuali accordi tra p.a. (e, d'altra parte, diversamente non potrebbe essere, non potendo la Corte interferire sulle scelte operative dell'Amministrazione, ovvero sulle modalità di gestione attiva, materia preclusa alla Corte se non di carattere generale), affrontando, invece, i requisiti contabili e regolamentari per la verifica delle condizioni generali per l'incentivabilità della prestazione del «*tecnico dipendente pubblico posto in ausilio all'amministrazione appaltante*», ed osservando «*che gli indici normativi a disposizione non sembrano negare in alcun modo la possibilità di incentivare il dipendente di altra amministrazione a fronte dello svolgimento di funzioni tecniche*»;

Ravvisata la necessità di conformare la disposizione regolamentare innanzi citata alla predetta deliberazione della magistratura contabile e, pertanto, di modificare la norma in questione, individuando nel contempo il modello organizzativo attraverso cui beneficiare dell'ausilio di dipendenti pubblici di altre amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dall'art. 113, D.lgs. n. 50/2016 e, come tali, incentivabili; ovvero:

- 1) **la convenzione:** giova rammentare, a tal proposito e a livello generale, il primo comma dell'art. 30, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale ammette «*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni*», spingendosi alla piena condivisione del personale dove all'ultimo comma del citato art. 30 si stabilisce che le convenzioni «*possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*»; la convenzione consente forme associate e condivise di funzioni, attività e personale, attuando una forma di cooperazione fra due Enti pubblici nell'adempimento di compiti d'interesse pubblico, senza far ricorso a professionalità esterne, non appartenenti ai propri servizi (in tal senso, si veda il Consiglio di Stato-sez. V, sentenza 13 settembre 2016, n. 3861), dovendo affermare che l'«*esternalizzazione*» del servizio tecnico comunale, o parte di esso (comprese le attività di verifica), può avvenire solo mediante ricorso agli istituti

- previsti dall'art. 30 (convenzioni) e dall'art. 33 (esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni), D.lgs. n. 267/2000 (Corte Conti-Liguria, deliberazione 30 luglio 2015, n. 61);
- 2) la centrale di committenza: si tratta di un modulo procedimentale di concentrazione e semplificazione amministrativa, attraverso il quale più Amministrazioni pubbliche esternalizzano e centralizzano le procedure di acquisti e/o di aggiudicazioni di appalti e/o di stipulazione di accordi quadro destinati ad altre Amministrazioni aggiudicatrici, con personale messo a disposizione della centrale di committenza a mezzo di un preventivo accordo/convenzione;
 - 3) gli altri istituti negoziali quali il comando o il distacco: a) il primo descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente assegnato a prestare servizio presso altra Amministrazione, nell'interesse dell'Amministrazione di destinazione; b) il secondo si presenta come un'utilizzazione temporanea del dipendente presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede ordinaria di servizio, svolgendo la prestazione lavorativa a beneficio dell'Amministrazione di appartenenza e datrice di lavoro. Tali istituti non incidono sullo stato giuridico del pubblico dipendente, né comportano il sorgere di un nuovo rapporto di impiego con l'ente di destinazione, ma lasciano inalterato quello originario alla cui disciplina il dipendente rimane sottoposto, con la sola evidente eccezione concernente il rapporto gerarchico nel quale, all'ente di appartenenza, si sostituisce quello di destinazione (T.A.R. Lazio, Roma-sez. III ter, sentenza 2 settembre 2008, n. 8008);

Evidenziata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 TUEL;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti, ex art. 49 TUEL;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) Di sostituire come segue l'art. 5 del vigente regolamento comunale recante la "*Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016*":

Articolo 5 - (Incarichi svolti da dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante)

1. *Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altra amministrazione aggiudicatrice.*
2. *La remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della stazione appaltante da personale di altra amministrazione aggiudicatrice, è oggetto di apposite intese fra le pubbliche amministrazioni e, in particolare, in via alternativa: a) di convenzione ex art. 30, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; b) di esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni ex art. 33, D.lgs. n. 267/2000, anche per la costituzione di centrali di committenza; c) di comando/distacco di personale di altra amministrazione aggiudicatrice;*
3. *L'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, D.lgs. n. 50/2016, così come le funzioni tecniche delle attività afferenti al Codice dei contratti pubblici, secondo le*

tipologie tassativamente previste dalla norma, svolte dai soggetti o dal soggetto individuati dal comma 6 dell'art. 26, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui al successivo comma 7, nonché caratterizzata in concreto da una particolare complessità che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, sono incentivabili a norma dell'art. 113 del medesimo decreto legislativo, anche a favore del dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante, ricorrendone le condizioni di carattere generale che, in base all'art. 113 del Codice dei contratti, devono sussistere ai fini dell'incentivabilità delle funzioni tecniche medesime.

4. *I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della stazione appaltante dal personale di altra amministrazione aggiudicatrice, sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione, all'amministrazione aggiudicatrice da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.*
5. *Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.*

- 2) Di provvedere alla pubblicazione della presente modifica regolamentare sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali", "Atti generali", ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013.

Successivamente, tenuto conto dell'urgenza di provvedere,

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016"

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 24.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristina MONTANARI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 24.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cristina MONTANARI



COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 127 del 28/11/2020

OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016"

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
BARTOLACELLI CLAUDIO**

**FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MONTANARI CRISTINA**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.